



Foto Blaco

Tra l'omicidio ed il soccorso stradale, una "scelta" da far accapponare la pelle

A

quanti di noi è già capitato di dover intervenire su di un sinistro stradale, piuttosto che in un'altra situazione d'urgenza... s'inseriscono i dispositivi supplementari di allarme e via!

E che Dio ce la mandi buona!

E sì, perché non tutti, necessariamente, odono il suono della sirena, percepiscono la luce blu in avvicinamento e, tra quelli più attenti, non tutti sono disposti ad accostarsi a margine strada, per lasciarci passare; senza con ciò escludere la persona anziana che tarda a liberare l'attraversamento pedonale o il bambino che attraversa improvvisamente la strada.

Certo, l'art. 177, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, stabilisce che in tali circostanze non siamo tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

La norma da poco citata, dunque, non stabilisce una deroga assoluta, ma prevede una facoltà - condizionata dall'uso legittimo che ne può essere fatto - che l'agente deve valutare *cum granus salis*; sempre anteponendo le comuni regole di prudenza e di diligenza ⁽¹⁾, all'esigenza di raggiungere al più presto il luogo della missione.

Dunque, il conducente del mezzo che faccia uso congiunto dei dispositivi (luminosi e acustici) supplementari di allarme, dovrà sempre valutare:

- l'urgenza a provvedere, da correlarsi allo stato di necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona, che costituisce la scriminante di cui all'art. 54 c.p.;

- l'eventuale presenza di un agente del traffico che vieti di passare (divieto, evidentemente inderogabile, giacché sotteso a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale affidata, in concreto, all'agente viabilista);

- l'esistenza di obblighi, divieti e limitazioni, la cui inosservanza non sia tale da esporre gli altri utenti della strada a pericoli prevedibili, derivanti dal comportamento di guida dell'agente stesso (prudenza);

- la diligenza nella guida, ovvero *la fiducia dell'agente, nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore e che, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente* e, di conseguenza, porta ad escludere, nella sostanza, l'operatività del principio di affidamento nel settore della circolazione stradale (Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 1996, CED 204451, in *Diritto penale contemporaneo*).

Ora, come afferma recentissima giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. III, 23/02/2016, n. 3503), la specificazione del parametro normativo elastico di prudenza e diligenza di cui all'art. 177/2 CdS, va quindi declinata bilanciando l'esigenza di espletare un servizio urgente di istituto con quella di non creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto.

La prudenza del conducente dei mezzi di soccorso, quindi, deve essere valutata anche in relazione all'urgenza del servizio svolto, la quale giustifica una condotta di guida che, se tenuta dai comuni utenti della strada, non potrebbe certo giudicarsi né prudente né diligente. Ciò non può però trascendere nell'eccessivo sacrificio della sicurezza di questi ultimi utenti, i quali, peraltro, sono destinatari di uno specifico precetto, dettato dal terzo

comma della medesima norma, che autorizza la violazione delle ordinarie regole del codice della strada ai mezzi di soccorso, e cioè quello di concedere la precedenza a tali mezzi, anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico.

Pare ragionevole, allora, ritenere che i conducenti dei mezzi di soccorso non possono essere giudicati imprudenti laddove - nel regolare la propria condotta di guida nell'espletamento di un urgente servizio di istituto - facciano comunque affidamento sul rispetto di tale precetto da parte dei terzi. Diversamente, imprudenti sono le condotte di guida che esponano i terzi a pericoli non evitabili pur conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso, anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico.

Da siffatte argomentazioni, il supremo collegio giudicante, ha individuato i seguenti principi di diritto, che regolano la materia in esame:

1. il giudice di merito, dovrà valutare, in concreto ed in base alle specifiche circostanze di fatto, ma comunque tenendo conto e adeguatamente contemperando le contrapposte esigenze derivanti dalla situazione di emergenza e dalla necessità che siano adottate le precauzioni necessarie per prevenire incidenti, in rapporto alle condizioni del traffico e della strada, specie nel momento in cui vengano derogate le ordinarie regole della circolazione stradale in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica;

2. in tale ottica, il conducente del mezzo di soccorso deve sempre considerarsi tenuto a mantenere una adeguata velocità di marcia, soprattutto in prossimità di incroci, così da non determinare pericoli per i terzi che, in rapporto alla situazione di fatto, debbano ritenersi ingiustificati;

3. devono ritenersi ingiustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che non siano da questi evitabili conformandosi all'obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi, non appena udito il relativo segnale acustico;

4. la valutazione della adeguatezza

della velocità di marcia del mezzo di soccorso, in particolare, va quindi effettuata considerando sia l'urgenza del servizio da espletare, sia l'esistenza dell'obbligo per i conducenti dei veicoli che si trovino sulla strada percorsa dai mezzi di soccorso, o sulle strade adiacenti in prossimità dei relativi sbocchi, appena udito il segnale acustico, di dare la precedenza a detti mezzi di soccorso e, se necessario, di arrestarsi;

5. l'individuazione della regola di condotta applicabile nella fattispecie e desumibile dalla specificazione del parametro normativo è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, mentre non lo è l'accertamento concreto della dinamica del sinistro, dell'effettivo rispetto della regola di condotta delineata, dell'adeguatezza alla situazione di fatto della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e della responsabilità dei conducenti (anche sotto il profilo della graduazione della colpa), al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, trattandosi di giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Il tutto, a maggior ragione, va riletto anche alla luce delle modifiche apportate agli artt. 489 ss. del c.p., dalla legge 41/2016, sia con riferimento alle lesioni (o la morte) procurata agli altri utenti della strada, sia con riferimento alle analoghe circostanze di danno (rectius infortunio sul lavoro e relative aggravanti), procurate ai componenti dell'equipaggio in trasferimento d'urgenza.

Sempre considerando di particolare gravità quelle violazioni che non sono da considerare scriminate dallo stato di necessità dell'urgenza a provvedere; quale, l'aver condotto il mezzo di soccorso, senza aver fatto uso congiunto dei dispositivi supplementari di allarme (luminoso ed acustico) ovvero, pur avendone fatto uso, senza che esistesse la condizione d'urgenza di cui all'art. 177 CDS, nonché aver condotto il veicolo di servizio:

1) in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero

su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

2) attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;

3) effettuando una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi od aver eseguito il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Situazioni, quelle dianzi accennate – senza considerare le altre, riconducibili alla colpa generica – che esponono l'agente alle gravissime conseguenze previste dalla legge sull'omicidio stradale; sia in termini di limitazione della libertà personale, sia in termini di limitazione della libertà di circolare giacché, verosimilmente e a parere di chi scrive, in caso di condanna, in conseguenza del conclamato abusivo esercizio del titolo, i provvedimenti afferenti la validità della patente di guida, si applicano a quella personale e non a quella di servizio.

Ben consapevole che l'impostazione di cui sopra non è ampiamente condivisibile (ma vale comunque la pena rifletterci sopra), resta fermo il fatto che in caso di evento infortunistico idoneo a procurare grave danno alle persone (a maggior ragione, il decesso), riconducibile al comportamento imprudente di chi abbia provocato il sinistro in violazione della norma prevista dall'art. 177 C.d.S., la polizia stradale sarà tenuta a notificare in merito l'Amministrazione che abbia rilasciato la patente di servizio, per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

Contestualmente, sarà altresì notificato in merito il competente ufficio periferico del dipartimento territoriale dei trasporti, per l'eventuale provvedimento dell'adozione della revisione della patente ordinaria, ai sensi dell'art. 128 CDS. ■

(*) Referente ASAPS e funzionario presso il Corpo Polizia Municipale di Forte dei Marmi

Note di chiusura:

1) Cass. pen., sez. IV, 11-06-2013, n. 976.

In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza (fattispecie in cui la corte ha ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione).

Precedenti segnalati dall'ufficio massimario della Corte di cassazione

Conformi: N. 5837 del 1996 Rv. 205298, N. 12489 del 2000 Rv. 219233, N. 37263 del 2002 Rv. 222613, N. 19797 del 2005 Rv. 231543

Da banche dati Foro italiano: aprile 2014